

	COMUNE DI CASELLE LANDI	DELIBERA C.C.	NUMERO 17	DATA 19/07/2024
	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza alla seduta STRAORDINARIA PUBBLICA di prima convocazione

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **DICIANNOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data **16/07/2024** si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
PIERO LUIGI BIANCHI	X	
ELEONORA GABOARDI	X	
DANIELE POLLEDRI	X	
MARTINA GALLI		X
FEDERICO REGONATI	X	
ROBERTO FORNAROLI	X	
GIORGIA CONTARDI	X	
GIUSEPPE STEFANONI	X	
LUCA STEFANONI	X	
FEDERICO UGGETTI	X	
SERGIO GANDOLFI		x
<u>Totale</u>	9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Bianchi Piero Luigi nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo per in essere le disposizioni in materia di TARI;

VISTO il DPR 158 del 27 aprile 1999: "Regolamento recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e s.m.i.;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" ed in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA e dei successivi aggiornamenti è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

VISTA la determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

VISTA la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 di ARERA con oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

VISTA la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 di ARERA con oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo i seguenti documenti, necessari per l'aggiornamento del Pef Tari 2024-2025:

- Tool di calcolo per l'aggiornamento del Pef, contenente lo schema da trasmettere all'Autorità (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
- Relazione di accompagnamento (Allegato 2);
- Dichiarazione di veridicità (Allegato 3)
- Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4)

e ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione di alcune componenti di costo da inserire all'interno del PEF, oltre ad alcuni chiarimenti applicativi;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
 - la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
-

-
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
 - i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO, come sopra indicato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RILEVATO che il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2014 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte e che il Comune di Caselle Landi si è avvalso di tale criterio per l'applicazione della tariffe della Tari fin dalla sua introduzione;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 363/2021 e i successivi aggiornamenti confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, in conformità del quale sono state approvate, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10/03/2022 le tariffe del tributo in argomento per l'anno 2022, ed individuati i criteri per

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
 - c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;
-

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/03/2023 con cui sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto nel PEF sopraindicato;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/03/2022 con cui si è provveduto all'aggiornamento del PEF 2022-2025 per il biennio 2024-2025 in accordo con la deliberazione n. 389/2023 di ARERA;

TENUTO CONTO CHE:

- nell'aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025 sono evidenziati dei costi in crescita e che, per l'anno 2024, viene evidenziato un fabbisogno di Euro 214.824,00 coperto per Euro 213.603,00 da entrate tariffarie e per Euro 1.221,00 dal contributo del Ministero dell'istruzione per il costo dei rifiuti delle istituzioni scolastiche,
- nell'elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni che a norma dell'articolo 1, comma 658, della Legge 147/2013 sono da applicare alle utenze domestiche,
- nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate nelle annualità precedenti, valutando situazioni particolari e determinando i valori secondo quanto previsto dal disposto normativo;

DATO ATTO quindi che sono state determinate le tariffe della tassa comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti Tari, così come da allegato A) alla presente proposta di deliberazione, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

TENUTO CONTO ALTRESI CHE a seguito della deliberazione del 3-8-2023 n. 386/2023/R/RIF di ARERA a decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno; b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

PRESO ATTO CHE la stessa deliberazione soprarichiamata stabilisce che: la componente *UR1,a*, è inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione. Invece la componente *UR2,a*, è inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la previsione contenuta nel comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, il quale prevede che, a decorrere dal 2018, i Comuni sono obbligati a tenere conto nella determinazione dei costi del servizio delle risultanze dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" pubblicate in data 12 gennaio 2024 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni

standard;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che l'articolo 20 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/09/2020 e modificato con Dell. C.C. n. 27 del 25/06/2021 e n. 16 del 22/05/2023, stabilisce che il pagamento della TARI è previsto in tre rate di acconto scadenti prima del 1° dicembre (pari al 50% del totale del tributo dovuto calcolato sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente) ed una di saldo (a conguaglio del dovuto calcolato con le tariffe dell'anno in corso). In tal senso si ritiene opportuno stabilire che i pagamenti dell'anno 2024 entro i seguenti termini:

- prima rata 30-09-2024 (acconto del 50% calcolato con le tariffe dell'anno 2023),
- seconda rata 30-11-2024 (a conguaglio).

VISTO l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 e l'articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013 ove si prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'articolo 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 il quale stabilisce che: A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTO ALTRESI' l'emendamento alla Legge di conversione del dl n. 39/2024 che per il 2024 ha prorogato la suddetta scadenza al 30 giugno;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

DATO ATTO che l'organo competente a deliberare le tariffe della Tassa rifiuti è il Consiglio Comunale, come espressamente previsto dal comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

VISTO IL Dlgs 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Servizio Finanziario rispettivamente sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 9 astenuti n. 0, contrari n. 0, essendo n. 9 i presenti e n. 9 i votanti;

DELIBERA

1) che tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove sono contenute le tariffe della TARI per l'anno 2024, ottenute in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 10/03/2022;

3) di stabilire, in conformità a quanto previsto l'articolo 20 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/09/2020 e modificato con Dell. C.C. n. 27 del 25/06/2021 e n. 16 del 22/05/2023, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

- prima rata 30-09-2024 (acconto del 50% calcolato con le tariffe dell'anno 2023),
- seconda rata 30-11-2024 (a conguaglio).

4) di stabilire altresì che le componenti perequative introdotte dalla deliberazione del 3-8-2023 n. 386/2023/R/RIF di ARERA a decorrere dall'1 gennaio 2024 ossia le componenti: a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno (Euro 0,10 a utenza per l'anno 2024); b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno (Euro 1,50 a utenza per l'anno 2024) saranno applicate nella rata di saldo in scadenza al 31-12-2024.

5) di dare inoltre atto che:

- le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2024,
- per l'applicazione di riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso all'applicazione del tributo si applica il Regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui rifiuti" – (Tari), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28-6-2021 e successive modifiche.

6) di prendere atto che ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

7) di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze.

Successivamente,

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 9 astenuti n. 0, contrari n. 0, essendo n. 9 i presenti e n. 9 i votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti affinché possano eseguire i versamenti

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art.134 del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Piero Luigi Bianchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ida Smeralda Di Benedetto

“Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.”

DELIBERA C.C. N. 17 DEL 19/07/2024
